

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

(34^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Trasporto di persone sugli autoveicoli »
(314-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Discussione
e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 401
MONNI, relatore 401

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Bronzi, Caroli, Fenoaltea, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Picchiotti, Poët, Rendina, Terracini e Venturi.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasporto di persone sugli autoveicoli » (314-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasporto di persone sugli autoveicoli »,

già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONNI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame, è stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 26 maggio 1965 e poi successivamente modificato dalla X Commissione (Trasporti e aviazione civile, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1966.

L'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di apportare alcune modificazioni agli articoli 1 e 2 del testo approvato dal Senato.

Come è facilmente rilevabile, si tratta di modificazioni di carattere più formale che sostanziale; ritengo pertanto che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge nel testo che le è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a

quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di cui al comma seguente, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. È consentito il trasporto in soprannumero di 2 ragazzi di età inferiore agli anni 10.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile stabilirà con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli già immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verrà determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e dovrà risultare dalla carta di circolazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Qualora la contravvenzione di cui al precedente articolo sia commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso di noleggio con conducente o ad uso pubblico per trasporto di persone non è ammessa l'oblazione. Lo Ispettorato della motorizzazione civile, avvenuta la contestazione della contravvenzio-

ne, dispone la sospensione della efficacia della carta di circolazione relativa al veicolo con il quale la contravvenzione è stata commessa, per un periodo da 15 giorni a tre mesi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2 non modificato dalla Camera dei deputati:

Nel caso di proscioglimento in istruttoria o di assoluzione l'autorità giudiziaria dà comunicazione della sentenza all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale revoca la disposta sospensione della efficacia della carta di circolazione.

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3 e 4 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione, quando è ammessa, e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari